



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Madre borderline e affidamento figli

Autore: Adele Margherita Falcetta | 01/05/2021



*Criteria di affidamento della prole in caso di separazione dei coniugi quando la moglie è affetta da un disturbo della personalità.*

Quando i genitori si separano per i figli minori di età è sempre un trauma, anche se a volte questa soluzione può essere la migliore per consentire loro di recuperare

serenità. Come spesso avviene, assistere a continui litigi tra il padre e la madre, a volte addirittura a scene di violenza, per i bambini o ragazzi è causa di grande sofferenza. Per far vivere loro con serenità (o quasi) questo delicato momento di passaggio, la legge prevede l'affido condiviso: entrambi i genitori dovranno prendersi cura dei figli in egual misura, trascorrendo del tempo con loro.

Naturalmente, i minori dovranno vivere, per forza di cose, solo con uno di essi; di solito, con la madre. Le cose non sono così facili quando uno dei coniugi presenta disturbi della personalità. In particolare, come conciliare una situazione di **madre borderline e affidamento dei figli**? Si tratta di una situazione da considerare con la massima attenzione, perché, se da una parte tra mamma e figli esiste un vincolo affettivo fortissimo e meritevole di tutela, dall'altra bisogna evitare che certi comportamenti patologici possano nuocere alla loro educazione o addirittura metterli in pericolo. Vediamo come ci si regola in questi casi.

## Quando una persona è borderline?

Il [disturbo borderline della personalità](#) (che si trova spesso abbreviato con la sigla DBP) è una patologia psichiatrica che presenta diversi sintomi, variamente combinati tra loro:

- **umore instabile**, irritabilità per ragioni spesso inconsistenti, con scatti d'ira a volte incontrollabile;
- paura del rifiuto e dell'abbandono;
- **instabilità** nelle relazioni;
- tendenza ad interrompere percorsi già intrapresi: spesso le persone affette da questo disturbo non proseguono gli studi, divorziano o si licenziano, sempre per ragioni apparentemente incomprensibili;
- vita sessuale disordinata;
- tendenza all'**autolesionismo** e, a volte, al suicidio.

Si tratta di una patologia contro la quale si adottano la **psicoterapia** e diversi rimedi farmacologici.

## Cos'è l'affido condiviso?

Quando una coppia si separa e vi sono figli minori di età, la legge prevede che vi sia un **affido condiviso** tra i genitori, che deve costituire la regola **[1]**. Infatti, il

bambino o il ragazzo ha il diritto di continuare a rapportarsi, in modo continuativo e sereno, con entrambi i genitori: per questo essi dovranno, oltre che mantenerlo, trascorrere del tempo con lui e contribuire alla sua istruzione ed educazione.

Ovviamente il minore non potrà abitare con entrambi i genitori. Doversi spostare continuamente da una casa all'altra sarebbe per lui destabilizzante, quindi dovrà vivere con uno solo di essi, che di solito è la madre. Il genitore presso il quale vive il figlio viene detto **collocatario**.

Il padre e la madre dovranno cooperare perché il minore possa intrattenere **rapporti continuativi** con entrambi; se non riescono ad accordarsi in tal senso, sarà il giudice a stabilire i tempi e le modalità in cui il bambino o il ragazzo potrà **incontrare il genitore non collocatario** e stare con lui. Occorre, inoltre, che il minore mantenga rapporti sereni e, se, possibile, assidui con le famiglie d'origine di entrambi i genitori: nonni, zii, cugini.

## **In quali casi si preferisce l'affidamento esclusivo?**

Ogni regola ha le sue eccezioni e anche per l'affido condiviso è così. La legge prevede che, in alcuni casi eccezionali, il figlio venga affidato ad uno soltanto dei genitori, limitando o addirittura escludendo la possibilità che l'altro lo incontri e trascorra del tempo con lui.

Le ipotesi in cui ciò può avvenire, che via via la giurisprudenza ha individuato, sono:

- **maltrattamenti** nei confronti del figlio. Si può trattare di violenze fisiche o anche soltanto verbali;
- relazione patologica tra genitore e figlio. Ciò si verifica quando il primo, per le sue particolari **condizioni psichiche**, manifesta nei confronti del minore un attaccamento morboso, privandolo di autonomia e non consentendogli una normale vita affettiva e sociale;
- fanatismo nel professare una religione: anche in questo caso certi comportamenti eccessivi del genitore possono influire negativamente sulla crescita serena del minore;
- incapacità educativa. In questo caso il genitore è poco presente, distratto,

assente dalla vita del figlio, oppure che ponga in essere **comportamenti illeciti** ed abbia rapporti con persone poco raccomandabili che coinvolgono anche il minore.

## **Madre borderline: è possibile ottenere l'affidamento esclusivo?**

Come si procede quindi in caso di **madre borderline e affidamento dei figli**? Occorre, innanzitutto, chiarire che la malattia mentale di un genitore non comporta automaticamente l'affidamento esclusivo dei bambini o ragazzi all'altro genitore. Non sempre, infatti, il disagio psichico rende inadeguati a crescere ed educare un minore **[2]**.

Occorre che dalla patologia derivino dei comportamenti, come quelli sopra descritti, tali da pregiudicare una **crescita serena ed equilibrata del figlio**: ad esempio, comportamenti aggressivi e violenti, atteggiamenti che vanno dalla mancanza d'affetto all'attaccamento morboso, disattenzioni e assenze frequenti.

Il padre che vuole l'**affidamento esclusivo dei figli** deve quindi dimostrare la patologia della quale soffre la moglie (cosa che può fare avvalendosi di certificazione medica) e che essa è tale da renderla inidonea a svolgere il suo ruolo di madre. A tal fine, è possibile chiedere che il giudice nomini un consulente tecnico, in questo caso uno psicologo o psichiatra che valuti lo stato mentale della donna e il suo rapportarsi al figlio. Possono essere utili anche **testimonianze** volte a provare comportamenti della donna incompatibili con il suo ruolo di madre.

Infine, il giudice può decidere di sentire il minore, se ha compiuto i 12 anni di età o se è comunque in grado di comprendere la situazione e di esprimersi di conseguenza.

In alternativa, il padre può chiedere che il bambino o ragazzo venga collocato presso di lui e che gli incontri con la madre avvengano, ma per periodi di tempo brevi e in **condizioni di sicurezza**.

### **Note**

**[1]** Art. 337 - ter cod. civ. **[2]** Trib. Milano ord. del 27.11.13.